



COMUNE DI PELUGO

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale 86003230223 P.Iva 00350700225

Tel. 0465/801132 - Fax 0465/800326

e.mail comune@comune.pelugo.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16

del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione. Seduta pubblica.

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028.

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **30** del mese di **GIUGNO** alle ore **20.50** in modalità mista, parte da remoto in videoconferenza con piattaforma Webex e parte presso la sala delle riunioni, ai sensi dell'art. 40 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio Comunale, a seguito di regolari avvisi di convocazione firmati dal Sindaco e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.

I Signori	Presenti	Assenti	
		Giust.	Ingiust.
Chiodega Paola- Sindaco	X		
Campidelli Luca	X		
Chiodega Gabriel		X	
Chiodega Mauro	X		
Chiodega Michele	X		
Ferrari Gisella	X		
Govoni Sandra	X		
Mase' Cinzia	X		
Molinari Giovanni	X		
Pollini Gianpiero		X	
Pollini Sonia	X		
Zoanetti Angela Emilia	X		

La Dott.sa **Paola Chiodega**, nella sua qualità di **SINDACO**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Comunale dott. Alessandro Mussi**, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Rilevato che è stato segnalato un debito fuori bilancio da ripianare relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria su una strada di proprietà del Comune di Pelugo.

Rilevato che non è stata segnalata l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che “*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*”.

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Vista l'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale non è emersa la necessità di adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio.

Richiamato l'art. 193 comma 3, in base al quale *"Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2"*.

Rilevato che dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché delle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti.

Atteso che, come dimostrato nei prospetti allegati, permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessaria l'adozione di misure di riequilibrio.

Verificato inoltre l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa e ritenuto non necessario adeguarlo per possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno.

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva e ritenuto non necessario adeguarlo per possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno.

Dato atto che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche.

Vista pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, come da allegati formanti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

Visti:

- il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 10 giugno 2026 pervenuto al protocollo comunale il 12.06.2026 prot. nr. 1704
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

- Il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18
- lo statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30 novembre 2017
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 15 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028 E DEI RELATIVI ALLEGATI E RIAPPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026 - 2028";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 data 08 gennaio 2026, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI 2026-2028. INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVO GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI".

Attesa la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, stante l'urgenza di impegnare le spese oggetto della presente variazione di bilancio.

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Dato atto che in capo al soggetto che delibera, così come ai soggetti che hanno partecipato all'istruttoria, non sussistono obblighi di astensione e condizioni di conflitto di interesse con riferimento al contenuto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti vigente nell'Ente.

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0 legalmente espressi, su n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere degli equilibri di bilancio in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio allegata al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari come dimostrato nei seguenti allegati:
 - All. 1 - Prospetto di controllo degli equilibri di bilancio assestato;
 - All. 2 - Prospetto di controllo della gestione di competenza
 - All. 3 - Prospetto di controllo della gestione di cassa;
 - All. 4 - Prospetto di controllo della gestione dei residui.
- 2) di dare atto che è stato segnalato un debito fuori bilancio da ripianare relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria su una strada di proprietà del Comune di Pelugo.
- 3) di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, il fondo di riserva di cassa e il fondo crediti di

dubbia esigibilità, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:

o Allegato A - Variazioni di entrata e di spesa di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 – competenza;

- 4) di aggiornare con i nuovi o maggiori interventi, oggetto della presente variazione al bilancio 2026-2028-, il programma generale delle opere pubbliche che fa parte del Documento Unico di Programmazione 2026-2028 come risulta dall'allegato "B";
- 5) di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti modificato, per la parte finanziaria, anche il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, approvato con la deliberazione del Consiglio n. 35 di data 15 dicembre 2025 richiamata in premessa;
- 6) di aggiornare, in conseguenza delle variazioni apportate, l'elenco delle spese in conto capitale con i relativi mezzi di finanziamento, come risulta dagli allegati "C";
- 7) di aggiornare, in conseguenza delle variazioni apportate, l'elenco delle entrate e spese una tantum, come risulta dagli allegati "D";
- 8) di prendere atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche all'atto si indirizzo e le variazioni di cassa 2026-2028;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2026;
- 10) di dichiarare, con n. 10 voti favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 si informa che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- *opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;*
- *ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.*

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, è ammesso unicamente ricorso al TRGA di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli artt. 119 c. 1 lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Non è ammesso il ricorso straordinario.

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO

Dott.ssa Paola Chiodega

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Mussi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa